

00051-18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LINA MATERA - Presidente -
- Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14953-2014 proposto da:

(omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis):

- **ricorrente** -

contro

CONDOMINIO (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- **controricorrente** -

Oggetto

APPALTO
PRIVATO

R.G.N. 14953/2014

Cron. 51

Rep. E.T.

Ud. 13/09/2017

PU

2017

2152

nonchè contro

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1876/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la parziale inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) , difensore del ricorrente che fa eccezione preliminare riguardo l'erronea notifica e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) , difensore del resistente che si è riportato agli atti difensivi.





FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 13 maggio 2013, ha accolto l'appello proposto dal Condominio di (omissis), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1261 del 2005 e nei confronti di (omissis) s.r.l., e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3205 del 2001, emesso in favore della società appaltatrice di lavori di risanamento dell'edificio condominiale per l'importo di euro 5.117,75; ha accertato l'esistenza di vizi dei lavori eseguiti dalla predetta società, con conseguente diritto del Condominio alla riduzione del prezzo in misura pari alla spesa necessaria per eliminare i vizi; ha compensato i crediti reciproci e condannato la società a pagare al Condominio l'importo di euro 52.728,52, oltre interessi. La Corte d'appello ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dal Condominio nei confronti dell'appaltatrice e del direttore dei lavori ing. (omissis) (omissis).

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo a mani di un condomino addetto alla ricezione in precaria assenza dell'amministratore doveva ritenersi nulla, in quanto non risultava dalla relazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica fosse stata effettuata in locale destinato alla gestione dei servizi comuni, né la società notificante aveva assolto il relativo onere probatorio, con la conseguente ammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta dal Condominio.

2.1. Nel merito, la stessa Corte ha richiamato le conclusioni della CTU svolta nel giudizio pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto pretese derivanti dal medesimo contratto di appalto, che aveva accertato l'esistenza di vizi



dell'opera eseguita dalla società (omissis), determinando altresì il costo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi.

2.2. Quanto alla lamentata parcellizzazione del credito, la Corte d'appello ha evidenziato che l'instaurazione di plurimi procedimenti monitori da parte della società appaltatrice era dovuta alla scadenza progressiva dei titoli di credito emessi dal Condominio a favore della società, e che, in difetto di riunione di tutti i procedimenti di opposizione, l'eventuale duplicazione di poste creditorie/debitorie avrebbe potuto essere fatta valere in sede esecutiva.

3. Per la cassazione della sentenza (omissis) s.r.l. in liquidazione (già (omissis) srl) ricorre sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Condominio (omissis). Non ha svolto difese (omissis) (omissis). Il Condominio ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata omessa e contraddittoria motivazione e/ omesso esame di un punto decisivo della controversia costituito dalla valutazione della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e dei requisiti di ammissibilità dell'opposizione tardiva.

La società ricorrente contesta che la Corte d'appello, senza argomentare le ragioni del dissenso dalla decisione di primo grado, ha rivalutato la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e disatteso le disposizioni in tema di opposizione tardiva, in quanto il Condominio non aveva dimostrato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto. Nei precedenti giudizi era stato dimostrato che nell'edificio esiste uno stabile destinato alla gestione dei beni e servizi comuni.



1.2. La doglianza è inammissibile in quanto il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma delineato dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Secondo il diritto vivente formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite 07/04/2014, n. 8053, l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza e razionalità della motivazione medesima nel raffronto con le risultanze probatorie.

Nel caso in esame, con il vizio di motivazione la ricorrente contesta, in realtà, l'erronea applicazione di norme processuali che, pur essendo necessariamente mediata dalla valutazione di fatti, non è sussumibile nel vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e si lamenta che la Corte d'appello ha «disatteso l'eccezione preliminare» di decadenza del Condominio dalla garanzia per vizi nonché di prescrizione della relativa azione.

2.1. La doglianza è inammissibile.

La ricorrente, attraverso il richiamo all'art. 112 cod. proc. civ., sembra prospettare l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, senza peraltro indicare dove e

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a large, stylized loop.



quando sarebbero state formulate le predette eccezioni, e, dall'altro lato, lamenta che la Corte d'appello ha «disatteso» le eccezioni senza indicarne le ragioni, così assumendo l'esistenza di una pronuncia di rigetto, seppur implicita.

Pertanto, prima ancora che carente di specificità con riferimento alla formulazione delle eccezioni, la doglianza risulta intrinsecamente contraddittoria quanto al contenuto e ciò impedisce in radice il controllo di legittimità.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e si contesta l'ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere, a favore del Condominio, la riduzione del prezzo dell'appalto in misura corrispondente all'importo dei lavori necessari per eliminare i vizi. La ricorrente lamenta la duplicazione della condanna, l'irrituale utilizzazione della CTU svolta in altro giudizio e la mancata condanna in solido del D.L., che era stata pronunciata, invece, nell'altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo appalto.

3.1. La doglianza è infondata.

La Corte d'appello ha utilizzato la CTU allegata al giudizio di primo grado, nel quale non era stata disposta l'indagine peritale che sarebbe stata identica, e perciò superflua. Si tratta di valutazione corretta, in quanto la CTU era stata acquisita agli atti ed era, pertanto, utilizzabile (*ex plurimis*, Cass. 07/05/2014, n. 9843).

Neppure sussiste il vizio di ultrapetizione, lamentato con riferimento al riconoscimento del diritto del Condominio alla riduzione del prezzo. Come precisato dalla Corte d'appello in sentenza e non smentito dalla ricorrente, il Condominio aveva domandato la riduzione del prezzo e il



risarcimento danni in conseguenza della cattiva esecuzione dell'opera.

Quanto alla lamentata duplicazione di decisioni sullo stesso rapporto, si deve osservare che è stata la ricorrente a promuovere plurime azioni monitorie per il recupero del corrispettivo dell'appalto, via via che scadevano i titoli di credito emessi dal Condominio committente. Tale scelta, che qui non è in discussione ma che è stata contestata dalla controparte in appello, con l'invocazione della sanzione di improponibilità della domanda di pagamento per illegittimo frazionamento del credito, conteneva in sé il rischio della duplicazione. Come rilevato dalla Corte d'appello, in mancanza di riunione dei procedimenti di opposizione a tutti i decreti ingiuntivi, l'eventuale duplicazione di poste creditorie/debitorie potrà essere fatta valere in sede esecutiva.

4. Con il quarto motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame del fatto decisivo consistito nel recepimento della CTU svolta nell'altro giudizio, vertente tra le stesse parti. La ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato gli altri elementi della controversia, riguardanti il contenuto del contratto di appalto, la tipologia (a misura e non a corpo), il corrispettivo pattuito, la differenza tra il costo determinato dal CTU per l'esecuzione delle opere e il prezzo fissato. Contesta, infine, la ricorrente che il CTU aveva erroneamente addebitato alla società l'intero costo del ponteggio utilizzato per l'esecuzione dell'opera, mentre le contestazioni del Condominio riguardavano solo una parte della lavorazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'L' followed by a horizontal stroke.



4.1. La doglianza è inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di motivazione al di fuori del paradigma di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nei termini già illustrati nell'esame del primo motivo di ricorso. La ricorrente, infatti, non indica il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame da parte della Corte d'appello, mentre lamenta l'erronea valutazione delle poste di credito/debito reciproche delle parti, sollecitando in definitiva il riesame del merito della controversia.

Quanto alla contestazione sull'utilizzazione della CTU si richiamano, nel senso della infondatezza, le considerazioni svolte nell'esame del motivo che precede.

5. Con il quinto motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame di un punto decisivo della controversia, con riferimento alla opponibilità alla società appaltatrice di accordi estranei al contratto, non comunicati né notificati.

5.1. La doglianza, che prospetta nuovamente il vizio di motivazione al di fuori del paradigma di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. Il tema della opponibilità o non di accordi estranei al contratto non è un fatto storico, ma una questione di diritto.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a large, stylized loop.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 settembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

- 4 GEN 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 04 gennaio 2018

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92